



Il contenimento delle spese di personale flessibile nelle amministrazioni locali

Il comma 102 dell'art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) prevede che le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituiscano **principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica** ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali.

Si rammenta che il citato comma 28 prevede che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Si rammenta che la norma entra in vigore dal 1 gennaio 2012.

Gli Enti dunque dovranno declinare tale principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze funzionali. Il regime specifico previsto dalla norma in questione in particolare per le Autonomie territoriali, rispetto alle altre Amministrazioni pubbliche, è finalizzato appunto a dettagliare che quanto previsto dalla disposizione non trova applicazione in dettaglio, se non quanto principio di contenimento che deve trovare svolgimento nell'ambito dell'autonomia dei singoli enti.

Siamo in presenza di una norma di principio, e che si qualifica come tale; la riduzione della spesa va effettuata compatibilmente con l'esigenza di erogare i servizi fondamentali alla collettività, tra cui anche i servizi scolastici ed educativi, nell'ambito dei quali, per la particolare struttura dei cicli scolastici, l'utilizzo di personale con rapporto di lavoro flessibile è molto diffuso.

In considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio scolastico, che trova il suo fondamento nei diritti, costituzionalmente garantiti, all'educazione, all'istruzione ed allo studio (art. 33 e 34 della Costituzione), si ritiene che nell'ambito delle misure di contenimento e riduzione della spesa per il lavoro flessibile, l'Ente possa definire un regime ad hoc in relazione ai servizi scolastici ed educativi. Ciò anche in considerazione della particolare natura (cfr Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 3/3008 e parere n. 56/08) dell'attività didattica ed educativa svolta dal predetto personale docente delle scuole materne e delle scuole gestite dagli enti locali, nonché di quella svolta dal personale educativo degli asili nido.